



## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Aggiornamento del 28/03/2023

## INDICE

	pagina
<b>1. PREMESSA</b>	<b>5</b>
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	5
1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001	5
<b>2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>	<b>18</b>
2.1. Obiettivi perseguiti da Codelfa S.p.a. con l'adozione del Modello	19
2.2. Funzione del Modello	19
2.3. Modello e Codice Etico	20
2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello	20
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>21</b>
3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza	21
3.2. <i>Reporting</i> nei confronti degli Organi Societari	22
<b>4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>24</b>
4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	24
4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	25
<b>5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>26</b>
<b>6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA</b>	<b>27</b>
6.1. Informazione e formazione del personale	27
6.2. Informativa a collaboratori e partner	27
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>28</b>
7.1. Principi generali	28
7.2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	28

<b>7.3. Misure nei confronti dei dirigenti</b>	<b>30</b>
<b>7.4. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci</b>	<b>30</b>
<b>7.5. Misure nei confronti di collaboratori e <i>partners</i></b>	<b>30</b>
<b>8. VERIFICHE PERIODICHE</b>	<b>31</b>

## 1. PREMESSA

### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti (riconducibile, di fatto, alla responsabilità penale). Tale responsabilità amministrativa si applica - in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse, *nell’interesse* oppure *a vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, degli enti medesimi nonché delle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (c.d. soggetti “apicali”) o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza dei soggetti apicali (c.d. soggetti “sottoposti”).

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci);
- interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

### 1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

#### **Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, procedendo in ordine cronologico, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c. p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c. p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c. p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2, c. p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'articolo 25 del decreto è stato modificato con Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 gennaio 2019 ed entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Detta legge ha innalzato i termini di durata massima delle sanzioni interdittive a carico degli enti in conseguenza dei delitti di corruzione ed introdotto il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) nel catalogo dei reati presupposto dell'articolo 25, comma 1, del Decreto.

### **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito, come ipotesi punibile ai sensi del Decreto, l'art. 25-bis, relativo al reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dall'articolo 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la rubrica dell'articolo 25-bis sostituendola con "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale. Si tratta, in particolare, degli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.A. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Reati societari**

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002. Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali delle società quotate;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- agiotaggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;
- istigazione alla corruzione tra privati.

Si segnala, inoltre, che la legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) ha inciso sui reati societari in maniera piuttosto significativa, introducendo, tra l'altro, una nuova figura di reato (il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-*bis* del codice civile), modificando i contenuti di alcuni reati societari previsti dal codice civile e prevedendo, all'articolo 39, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del Decreto.

Inoltre, la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto il nuovo articolo 2635 del cod. civ, rubricato "*corruzione tra privati*": il terzo comma di tale articolo rientra tra le fattispecie contemplate dal Decreto, al cui articolo 25-*ter* è stata aggiunta (dalla citata legge 190/2012) la lettera s bis).

Tale articolo è stato poi modificato con D.lgs. 38 del 15 marzo 2017, che ha introdotto nel codice penale anche l'articolo 2365 *bis*, relativo alla istigazione alla corruzione tra privati e modificato l'articolo 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis, del Decreto, aumentando le sanzioni previste ed introducendo la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati tra i delitti per cui è prevista la responsabilità amministrativa della società.

Inoltre, la legge 69 del 27 maggio 2015 ha modificato gli articoli 2621 ("*false comunicazioni sociali*") e 2622 ("*false comunicazioni sociali delle società quotate*") del codice civile, introdotto gli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* del codice civile e modificato l'articolo 25-*ter* del Decreto.

### **Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*quater* relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.A. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Delitti contro la personalità individuale**

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinquies* inerente i reati contro la personalità individuale (tra cui la riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta delle persone, turismo sessuale, compravendita di schiavi), modificati dalla Legge n. 38 del 2006, dalla Legge n. 199 del 2016 e da ultimo dalla Legge 238 del 2021. Quest'ultima ha comportato l'introduzione all'interno del novero dei reati 231 di nuove fattispecie di reato (Detenzione o accesso a materiale pornografico e Adescamento di Minorenni).

L'articolo 18 della legge 6 febbraio 2006 n. 38, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*" ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori. (c.d. "pedopornografia virtuale").

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 ("*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*") ha introdotto nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del Decreto il richiamo all'articolo 603 bis del codice penale – modificato dalla predetta legge – prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione del reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

### **Abusi di mercato**

L'articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha ulteriormente integrato le ipotesi di cui all'articolo 25 del Decreto, introducendo l'articolo 25-*sexies*, relativo ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato..

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.A. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Pratiche di mutilazione genitale femminile**

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1 relativo al nuovo reato di cui all'art. 583-*bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.A. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Reati transnazionali**

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali definiti dall'articolo 3 della stessa, ossia:

- associazione a delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
- delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico in materia di immigrazione;
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale.

Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto.

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*septies*, in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, articolo successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

## **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio**

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ed ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006. Inoltre, il suddetto D.lgs. ha introdotto una serie di obblighi in capo all'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, Il Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93 ha introdotto nell'articolo 24 *bis* del Decreto il delitto di cui all'articolo 55, comma 9, del Decreto Legislativo 231/2007 sopra menzionato, poi soppresso, in sede di conversione, nella Legge 15/10/2013 n. 119.

Quindi, con legge 292 del 17 dicembre 2014, all'articolo 25-*octies* del Decreto è stata aggiunta la fattispecie di cui all'articolo 648-*ter* 1 (introdotta dalla stessa L 292/14), in materia di autoriciclaggio e la rubrica dell'articolo 25-*octies* del Decreto è stata integrata aggiungendo, alla fine, l'autoriciclaggio.

## **Reati informatici**

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*bis* rubricato “*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*”.

I reati per i quali l'articolo 24 *bis* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqies* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. pen.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. pen.).

Successivamente, l'articolo 24 bis del Decreto è stato integrato con Decreto Legge 93 del 2013, convertito, con modifiche, in Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

### **Turbata libertà dell'industria e del commercio**

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 bis 1 del Decreto, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 – *bis* cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – *ter* cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – *quater* cod. pen.).

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.a. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Violazione del diritto d'autore**

Sempre l'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 *novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Si tratta dei reati previsti all'articolo 171 della legge 633 / 1941 (legge sul diritto d'autore).

### **Reati di criminalità organizzata**

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*ter*, rubricato "Delitti in materia di criminalità organizzata". Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 - *bis* cod. pen.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 – *ter* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90);
- delitti concernenti armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. pen.).

### **Dichiarazioni all'autorità giudiziaria**

La legge 116 del 3 agosto 2009 ("*Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*novies* rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", poi divenuto articolo 25-*decies* con il D.lgs. 121 del 2011, che ha corretto l'errore di numerazione. Si tratta del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Inoltre, la stessa legge ha modificato l'articolo 322-*bis* del codice penale ("*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri*"), richiamato dall'articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria".

### **Reati ambientali**

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 ("*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle nevi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*undecies*, relativo ai reati ambientali. Successivamente, con legge 68 del 22 maggio 2015, l'articolo 25-*undecies* del Decreto è stato modificato, così come sono stati modificati i reati ambientali interessati ed introdotti nuovi delitti contro l'ambiente.

Alcuni articoli della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 sono stati modificati, da ultimo, per mezzo del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (c.d. "Decreto Rifiuti", attuativo di due delle quattro direttive contenute nel c.d. "Pacchetto Economia Circolare").

### **Impiego di lavoratori irregolari**

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*duodecies*, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se il lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

### **Razzismo e xenofobia**

L'articolo 5 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. Legge Europea 2017) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*terdecies* relativo ai delitti di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3 comma, 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa legge europea.

L'articolo è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lett. c), del D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il cui articolo 8 prevede che *“i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A al presente decreto”*. Sulla base di detta tabella il riferimento è ora all'articolo 604 *bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del D.lgs. 21/2018.

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.a. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

La legge 39/2019, entrata in vigore il 18 maggio 2019, ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, relativo ai reati di “Frode in competizioni sportive” e “Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.a. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

## **Reati tributari**

La legge 19 dicembre 2019, n. 157 – che ha convertito con modifiche il c.d. Decreto Fiscale (DL 26 ottobre 2019 n. 124) – ha introdotto nel Decreto i reati tributari.

Nello specifico, l'articolo 39 di detta Legge ha aggiunto al Decreto l'articolo 25-*quinquiesdecies*, relativo alla responsabilità amministrativa della società per i seguenti delitti previsti dal D.lgs. 74/2000 (a sua volta modificato dalla Legge 157/2019):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - occultamento o distruzione di documenti contabili
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il D.lgs. 75/2020 ha successivamente introdotto nel Decreto gli ulteriori seguenti delitti previsti dal D.lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- indebita compensazione.

## **Reati di Contrabbando**

Il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*) ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *sexiesdecies*, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale”*).

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.a. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

## **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**

L'articolo 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, *relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25 *octies.1* rubricato *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante”*.

I reati per i quali l'articolo 25 *octies.1* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c. p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c. p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c. p.).

Alla luce delle attività operative, della natura e della storia di Codelfa S.p.a. non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione dei reati presupposto previsti dal presente Articolo. Tali reati non appaiono realizzabili, nemmeno astrattamente, e, pertanto, sono stati considerati non applicabili ai fini del presente Modello.

### **Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico**

L'articolo 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*septiesdecies* rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'articolo 25-*duodevicies* rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

I reati per i quali l'articolo 25-*septiesdecies* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

I reati per i quali l'articolo 25-*duodevicies* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

### **1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.**

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale" la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Per quanto riguarda invece i soggetti "sottoposti", l'articolo 7 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

*A contrario*, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice) l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono esercitare azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori per la mancata adozione o il mancato aggiornamento dello strumento esimente.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In tale ambito, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha elaborato le proprie "Linee Guida" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, successivamente integrate in data 24 maggio 2004, in data 31 marzo 2008 e, da ultimo, a giugno 2021. Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo**, che sia in grado di contrastare efficacemente, con un'attività continuativa, i rischi identificati, rendendoli accettabili, ossia prevedendo protocolli che possono essere aggirati solo fraudolentemente;
- (iii) **prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello (onde garantirne l'effettività);
- (iv) **istituire un Organismo di Vigilanza** - che abbia specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio ed operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo - che vigili sull'effettività ed efficacia (e funzionalità), sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (v) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali coinvolte in questioni attinenti e rilevanti ai sensi del Decreto nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

## **2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

### **2.1. Obiettivi perseguiti da Codelfa S.p.a. con l'adozione del Modello**

Codelfa S.p.a. (d'ora in avanti anche "Codelfa" o la "Società") - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

A tal fine, la Società ha provveduto a predisporre una mappatura delle attività aziendali, individuando, in particolare, le cosiddette attività "a rischio", ovvero attività che, per loro natura, rientrano tra quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, la Società ha quindi fissato nel proprio Codice Etico e di Comportamento (di seguito il "Codice Etico") i principi che ispirano tutte le attività della stessa Società, ed ha predisposto un sistema organico di procedure e di attività di controllo formalizzate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

### **2.2. Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la proceduralizzazione delle attività e dei controlli.

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle

disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;

- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- garantire la trasparenza del governo societario e l'immagine della Società.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappa delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la tracciabilità di tutti i processi decisionali ed attuativi;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione del Modello o dei principi contenuti nel Codice Etico che è parte integrante dello stesso.

### **2.3. Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l’osservanza di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

### **2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello**

#### a) Adozione e Aggiornamento del Modello

Codelfa ha provveduto a predisporre il Modello e lo ha adottato con delibera in data 30 marzo 2007. Successivamente, la Società ha proceduto a diversi aggiornamenti del Modello, da ultimo in data 28 marzo 2023.

In pari data, inoltre, la Società ha deliberato l’adozione del nuovo Codice Etico e di Comportamento aggiornato.

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Società, è rimesso a quest’ultimo il dovere di recepire le istanze dell’Organismo di Vigilanza in merito all’aggiornamento dei principii contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

#### b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere e l’approvazione delle misure necessarie per garantirne l’implementazione.

È attribuito all’Organismo di Vigilanza della Società il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte. A tal fine, la Società provvederà, in sede di predisposizione del budget annuale, a disporre una provvista finanziaria per l’attività dell’Organismo di Vigilanza.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di promuoverne l'aggiornamento, è affidato, in conformità con il Decreto, ad un Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, di cui uno nominato presidente.

Tale scelta è comunque coerente con alcune delle caratteristiche che, secondo le Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza deve possedere, ossia professionalità, autonomia di iniziativa e continuità d'azione.

La Società ha optato per un organismo di natura collegiale ritenendolo idoneo allo svolgimento dei compiti affidati in relazione all'organizzazione ed all'ambito di attività della stessa.

L'Organismo di Vigilanza, nell'assolvimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'Organo di Vigilanza stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione, e fermo restando, altresì, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organo di Vigilanza della Società in ordine alla funzione ad esso conferita dalla legge.

L'Organo di Vigilanza provvederà a disciplinare gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- attivare le procedure di controllo adottate dalla Società;
- promuovere e monitorare l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, in esito ai controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione di principi del Modello e predisporre la documentazione correlata all'efficace funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle procedure adottate da Codelfa e, ove applicabili, in quelle dei soci;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a sollecitare un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i vari responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sottoporre il Modello a verifiche periodiche e promuoverne l'adeguamento / aggiornamento nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

### **3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza della Società avrà una linea di *reporting* base continuativa, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, a cui sottoporrà una specifica relazione con cadenza annuale.

La relazione avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- lo stato di avanzamento degli eventuali interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri che l'Organismo di Vigilanza effettuerà con i suddetti organi dovranno essere verbalizzati a cura dell'Organismo di Vigilanza, che custodirà copia dei verbali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza metterà a disposizione anche dei soci le relazioni dallo stesso predisposte.

## 4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza della Società tutta la documentazione prevista nel presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, nelle aree di attività "a rischio".

Le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica [codelfaspa@legalmail.it](mailto:codelfaspa@legalmail.it)

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico;
- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e verranno raccolte ed archiviate dall'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'Organismo di Vigilanza archiverà in un apposito *data base* elettronico ogni segnalazione, informazione o notizia ricevuti, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Si precisa che l'articolo 1 della legge 179/2017 ha esteso la disciplina prevista per i dipendenti pubblici a dipendenti e collaboratori di imprese che forniscono la Pubblica Amministrazione o effettuano lavori in favore della stessa. Oggetto delle segnalazioni sono, ai sensi dell'articolo 1, condotte illecite nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione e, ai sensi dell'articolo 2, condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del modello di organizzazione gestione e controllo dell'ente, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. A norma dell'articolo 3 della legge 179/2017 *"il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche o private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto"*,

risolvendo a priori l'eventuale possibile conflitto tra l'interesse pubblico alla rilevazione e punizione degli illeciti e quello alla tutela del segreto, salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in virtù di un rapporto di consulenza professionale con l'ente o l'impresa o il caso in cui la comunicazione avvenga con modalità eccedenti le finalità di eliminazione dell'illecito o al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto. In tale contesto, si rileva che la Società ha adottato una Procedura di Gestione delle Segnalazioni nella quale ha disciplinato il processo di gestione delle segnalazioni nonché i provvedimenti disciplinari e le misure conseguenti, nel rispetto dei criteri e dei principi dettati dalla legge 179/2017.

#### **4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati alla Società a seguito di gare o a trattativa privata;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica.

## **5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure, volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Codelfa, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, ha adottato la Procedura Operazioni monetarie e finanziarie.

Qualora ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà indicare al Consiglio di Amministrazione di modificare o integrare le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari adottate, sempre nel rispetto delle norme del Decreto e con la finalità di prevenire i reati in esso previsti.

## **6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA**

### **6.1. Informazione e formazione del personale**

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, e costituiscono un veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare ed a rispettare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione è erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che siano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello. La partecipazione alle suddette attività di formazione rappresenta un preciso obbligo di tutti i Destinatari del presente modello.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura della Società e resa disponibile per la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

### **6.2. Informativa a collaboratori e *partners***

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (subappaltatori, fornitori, collaboratori, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Codelfa sulla base del Modello, nonché inserite apposite clausole nei contratti utilizzati al riguardo, con la previsione, in caso di mancato rispetto dei principi del Codice Etico, della risoluzione del contratto stesso.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1. Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi che abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

### **7.2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL applicabile al settore edile.

Le sanzioni irrogabili verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal vigente CCNL applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, secondo le disposizioni previste dal vigente CCNL applicabile.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
  - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;
- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dipendente.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del soggetto affidatario del servizio "personale" - Itinera S.p.a.-, che tiene informato l'Organismo di Vigilanza in proposito.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall'art. 7 L. 300/70) ed il Codice Etico sono portati a conoscenza del lavoratore mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

### **7.3. Misure nei confronti dei dirigenti**

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o la violazione dei principi previsti dal Codice Etico siano commesse da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dirigente stesso.

Anche nelle procedure disciplinari che riguardano i dirigenti deve essere necessariamente informato l'Organismo di Vigilanza.

### **7.4. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci**

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori di Codelfa l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica dell'amministratore interessato.

Nel caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, sentita l'assemblea, potrà fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al Sindaco.

### **7.5. Misure nei confronti di collaboratori e *partners***

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai *partners* commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

## 8. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello dovrà essere soggetto a tre tipi di verifiche, da parte dei responsabili di funzione:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività “a rischio”;
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- verifica sui precedenti: periodicamente dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della effettiva conoscenza dei Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito delle verifiche periodiche, dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.